

Nel concorso ippico di piazza di Siena

Orlandi primo dei «vincitori»

Nella piscina comunale di Pegli

700 atleti al «Nico Sapio» di nuoto dell'ARCI-UISP

SERVIZIO PEGLI, 4 maggio Due giorni di gare: due giorni di entusiasmo giovanile; più di 700 ragazzi impegnati in rappresentanza di 21 società sportive...

Salgono a quattro le vittorie italiane in questa edizione del CSIO - Inaspettata vittoria di Idola alle Capannelle

ROMA, 4 maggio Pronostico a carte quarantotto nel premio Minerva (lire 4.000, metri 2.100)...

Alle spalle della portacolore della scuderia di San Valentino, egregiamente montata dal bravo Bietolini...

Il pronostico era per Padrao e Padrao non ha tradito l'aspettativa: si è imposto proprio davanti a Cinabro...

Ecco il dettaglio tecnico della riunione romana: Primo corso: 1) Miroso, 2) Claire Louise, Totalizzatore: 15,20; piazzati: 15, 18, 35; accoppiata: 81.

CLASSIFICA FINALE: 1) Sportiva Sturla, punti 311; 2) Genova Nuoto, punti 298; 3) Andrea Doria, punti 225; 4) Nicola Marnell Voltri, punti 197; 5) Amatori Nuoto Savona, punti 122; 6) Unione Sportiva Rivarolese, punti 113.

AUTO A MONZA

Dal diluvio emerge l'Osella di «Gianfranco»

SERVIZIO MONZA, 4 maggio L'inclemenza del tempo, è piovuto per tutta la giornata, ha costretto i partecipanti alla quinta edizione della Coppa Sporti...

Logico che in queste condizioni anche i risultati siano stati falsati. I favoriti della vigilia «Alva» e «Pal Joe» sono scomparsi dall'ordine di arrivo...

La prima vettura curata dal milanese Ferrarini si è dovuta acccontentare del quarto posto con Finotto, accusando un distacco di ben 9 giri.

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rinviare la pubblicazione della rubrica «Motori».

Una nuova politica dello sport nel progetto di legge presentato dai parlamentari comunisti

Proposto dal PCI il «Servizio nazionale delle attività motorie e dello sport»

Intervista al compagno senatore Pirastu, responsabile del Gruppo di lavoro Sport presso la Direzione del Partito Alle Regioni e agli Enti locali compiti di programmazione e di attuazione - La modifica della legge istitutiva del CONI

Il Gruppo di lavoro per lo Sport presso la Direzione del PCI, ha elaborato, con i Gruppi parlamentari, un disegno di legge che propone la istituzione del «Servizio nazionale delle attività motorie e dello sport». Il disegno di legge delega alle Regioni e agli Enti locali il compito di provvedere a elaborare e attuare programmi di sviluppo dello sport...

Per quali ragioni è stato presentato dal PCI il DDL? Le ragioni sono molte. Mi limiterò a riassumere le più importanti. La prima attiene alla nuova funzione che le attività motorie e lo sport svolgono nella società...

Non lo sport, lo spettacolo sportivo che è ben altra cosa, è vero che milioni di persone vedono lo sport. Il grave è che solo poche centinaia di migliaia possano prati-

carlo? basti pensare che, nel nostro Paese, solo un giovane su sedici pratica lo sport. E si tratta di uno sport malato, sempre più gravemente, proprio per il fatto che lo spettacolo prevale sempre di più sulla pratica sportiva. Il professionismo sportivo sempre più gravemente l'attività dietantistica, mentre le generazioni del «fitto» del divismo dello sport-industria sono giunte dar luogo, come è avvenuto nelle scorse settimane, a drammatici episodi di violenza e di teppismo negli stadi di calcio...

La riforma proposta è staccata o ha connessione con altre riforme che sono urgenti nel nostro Paese? Certo la proposta vuole affrontare specificamente il problema delle attività motorie e dello sport ma, da quel che ho detto, risulta chiaramente il rapporto molto stretto con i fondamentali modifiche strutturali che il movimento popolare si pone come obiettivi principali. Per fare solo qualche esempio...

La riforma proposta è staccata o ha connessione con altre riforme che sono urgenti nel nostro Paese? Certo la proposta vuole affrontare specificamente il problema delle attività motorie e dello sport ma, da quel che ho detto, risulta chiaramente il rapporto molto stretto con i fondamentali modifiche strutturali che il movimento popolare si pone come obiettivi principali.

Non intendiamo avviare un processo che consenta e migliori ciò che già esiste, senza distruggere niente di ciò che è valido, concentrando l'impegno sulla effettiva pratica dello sport e dando priorità all'utilità sociale. Sarebbe irragionevole combattere la manifestazione pubblica, lo spettacolo come tale che, per il solo fatto di essere diventato tanto popolare, non solo merita rispetto ma deve essere reso accessibile a tutti attraverso una rilevante diminuzione del costo dell'ingresso. Vi è da essere certi che quando milioni di giovani potranno praticare lo sport non solo si avranno spettacoli più belli ma si avranno anche spettatori più civili degli attuali che, per il fatto di essere solo «attivi» e non sportivi o ex-sportivi praticanti, creano spesso un'atmosfera tesa ed esasperata di fanatismo.

Vi è un aspetto delicato, quello del finanziamento. Com'è affrontato dal DDL? Noi proponiamo che si costituisca un fondo nazionale da ripartire fra le Regioni, alimentato dalla quota dei proventi del Totocalcio, che attualmente è percepita dallo Stato. Non è una somma spaventosa, si aggira sui trenta miliardi annui...

La esigenza di far prevalere la misura inciderà sullo sport-spettacolo? Noi intendiamo avviare un processo che consenta e migliori ciò che già esiste, senza distruggere niente di ciò che è valido, concentrando l'impegno sulla effettiva pratica dello sport e dando priorità all'utilità sociale.

Il testo integrale del disegno di legge comunista

TITOLO I FINALITA' DELLA LEGGE E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 La pratica dello sport dilettantistico e l'esercizio delle attività motorie sono un diritto del cittadino, alla loro diffusione, che è interesse della collettività, provvedono, ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le Regioni, le Province e i Comuni. Il complesso delle attività e delle strutture destinate alla diffusione dello sport e delle attività motorie costituisce il Servizio nazionale dello sport. Art. 2 Il servizio nazionale dello sport ha i seguenti compiti: 1) promozione, d'intesa e con partecipazione delle associazioni sportive, dei programmi di costruzione di impianti destinati alla pratica dello sport e alle attività motorie, che dovranno essere gestiti democraticamente e aperti ai giovani e ai cittadini di ogni ceto sociale; 2) la rimozione del divario e degli squilibri esistenti fra le strutture sportive delle diverse regioni e zone del territorio nazionale; 3) il sostegno, anche mediante apporti tecnici e finanziari e mediante l'istituzione di corsi per istruttori tecnici e dirigenti di associazioni sportive, dei programmi delle associazioni e degli enti di promozione e di sviluppo delle attività sportive nelle scuole e nei luoghi di lavoro; 4) il coordinamento dei propri programmi con le iniziative promosse dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle federazioni sportive olimpiche. TITOLO II COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI Art. 3 E' istituito il Consiglio nazionale dello sport così composto: 1) tre rappresentanti per ogni Regione, eletti dal Consiglio o Assemblea regionale con il sistema del voto limitato, tra i quali viene eletto il presidente; 2) un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori; 3) cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI); 4) tre rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI); 5) un rappresentante per ogni ente nazionale di promozione sportiva che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) natura privatistica; b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati; c) elettività delle cariche sociali; d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali ed antifascisti; e) non perseguimento di fini di lucro; f) presenza organizzata in dieci regioni, con almeno 700 circoli o società sportive o centri di formazione sportiva affiliati e con un minimo di complessivi 80.000 iscritti; g) un delegato del Consiglio nazionale del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano); h) un rappresentante per tutte le federazioni sportive non olimpiche. Il Consiglio nazionale dello sport nomina un comitato esecutivo composto da: il presidente, due dei rappresentanti delle Regioni, uno dei rappresentanti delle Province, uno dei rappresentanti delle Confederazioni nazionali dei sindacati, il delegato del CONI. Il Consiglio nazionale dello sport si riunisce di norma una volta ogni tre mesi in seduta ordinaria; alla sua convocazione provvede il presidente. La convocazione in seduta straordinaria deve essere fatta dal presidente su richiesta dai due terzi dei membri del Consiglio. Art. 4 Compiti del Consiglio nazionale di cui all'articolo 3 sono: a) definire i programmi annuali e pluriennali di sviluppo delle attività motorie e dello sport elaborati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 6; b) proporre al CIPE la ripartizione del fondo nazionale, di cui all'articolo 5, tra le Regioni e determinare la quota del fondo da assegnare complessivamente agli enti di promozione e la sua ripartizione tra i singoli enti. Tale ripartizione deve tendere a superare gli squilibri territoriali e ad assicurare una diffusione delle attività motorie e dello sport che sia tale da rimuovere il divario esistente tra le diverse regioni; c) esaminare i bilanci annuali del CONI e i rendiconti della utilizzazione dei contributi concessi agli enti di promozione sportiva e coordinare lo svolgimento da parte delle Regioni di tutte le funzioni amministrative già dello Stato relative allo sport e alle attività motorie. Art. 5 Il fondo nazionale di finanziamento delle attività motorie e dello sport è costituito: a) dal 26,5 per cento dell'incasso lordo del concorso pronostici «Totocalcio»; b) da finanziamenti stabiliti da leggi nazionali. La ripartizione del fondo nazionale è decisa dal CIPE, in base alle proposte di cui all'articolo 4, lettera b), sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1960, n. 281. Art. 6 Le Regioni provvedono ad elaborare programmi pluriennali e annuali di sviluppo delle attività motorie e dello sport, d'intesa con le province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane. Le Regioni istituiranno comitati regionali dello sport, la cui composizione dovrà riflettere quella del Consiglio nazionale di cui all'articolo 3. L'esecuzione dei programmi e la gestione degli impianti spetta ai comuni, alle province e ai loro consorzi e alle comunità montane. Le Regioni dettano norme di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ultimo comma, in particolare per quanto riguarda le procedure democratiche e di esecuzione e i moduli organizzativi che garantiscono la partecipazione delle associazioni ed enti interessati. Le Regioni possono stanziare somme sul proprio bilancio per concorrere all'attuazione dei programmi. Art. 7 Compiti dei comitati regionali, di cui all'articolo 6, sono: a) proporre i programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport e coordinare i piani esecutivi annuali per la costruzione di impianti sportivi, per la promozione dei corsi di istruzione e dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive; b) proporre un piano annuale di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli enti di promozione sportiva e del tempo libero, aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della presente legge, le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale tramite l'organizzazione dei centri di formazione fisica e sportiva; c) coordinare, d'intesa coi comuni e le province interessati, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei luoghi di lavoro; d) partecipare alla elaborazione dei programmi e delle iniziative interregionali. I programmi dovranno essere trasmessi al Consiglio o Assemblea regionale per l'approvazione. I comitati regionali devono riferire all'Assemblea regionale con relazioni annuali scritte sull'attuazione dei programmi annuali. I comitati regionali di cui all'articolo 6 nominano, tra i propri membri, un comitato esecutivo. Art. 8 Per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle attività motorie e dello sport verranno utilizzati, in aggiunta alle somme stanziata da comuni e province: a) la quota del fondo nazionale destinata ad ogni Regione; b) i fondi del bilancio regionale destinati a finanziare i provvedimenti regionali approvati ai sensi dell'articolo 7. TITOLO III PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEI COMUNI E NELLE PROVINCE Art. 9 I comuni e le province che intendono provvedere alla costruzione di impianti sportivi con mezzi propri, possono avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge sul credito sportivo e dalle leggi regionali. Art. 10 Al fine di garantire l'uso più largo di tutti gli impianti, le palestre e le attrezzature ginnico-sportive esistenti nelle scuole, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il comune e da aderenti a società sportive locali, mediante accordi tra il comune e il consiglio di istituto. TITOLO IV COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE OLIMPICHE Art. 11 E' costituito sotto la vigilanza del Consiglio nazionale dello sport il Comitato olimpico nazionale italiano avente personalità giuridica. Art. 12 Compiti del Comitato olimpico nazionale italiano sono l'organizzazione e lo sviluppo dello sport dilettantistico in quelle discipline le cui Federazioni internazionali sono riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (CIO). Art. 13 Il Comitato olimpico nazionale italiano, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente, ha il potere di sorveglianza e di tutela sulle Federazioni sportive nazionali che curano lo sport dilettantistico nelle discipline le cui Federazioni internazionali sono riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (CIO). Inoltre, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, cura la preparazione degli atleti ed appronta mezzi idonei per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Art. 14 Le federazioni sportive nazionali stabiliranno autonomamente dal CONI le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport dilettantistico; il CONI stabilirà la programmazione, le scelte di fondo quadriennali ed i controlli esecutivi annuali per la preparazione e partecipazione ai Giochi olimpici. Le federazioni sportive nazionali provvederanno al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal Comitato olimpico nazionale italiano, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle federazioni stesse e con gli utili delle manifestazioni sportive da esse organizzate. Art. 15 Il Consiglio nazionale che è il massimo organo decisionale del CONI è costituito dai presidenti di ognuna delle federazioni sportive nazionali olimpiche. Art. 16 Il Consiglio nazionale del CONI elegge il presidente, due vice presidenti, il segretario generale. La gestione del CONI è affidata alla Giunta esecutiva nazionale composta dal presidente del Consiglio nazionale del CONI, dai due vice presidenti, dal segretario generale e da cinque membri del Consiglio nazionale da esso eletti. Art. 17 I presidenti delle federazioni sportive nazionali saranno eletti dal Consiglio nazionale delle federazioni stesse. Il Consiglio nazionale sarà eletto dai delegati delle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive. Le elezioni per il Consiglio nazionale delle federazioni sportive avverranno ogni quattro anni, entro sei mesi dallo svolgimento dei giochi olimpici, nei congressi nazionali, i quali saranno convocati dopo che si saranno svolti i congressi provinciali e regionali. Art. 18 In ogni provincia e regione sono costituiti i comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive. I comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive saranno eletti dalle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive. Le elezioni dei comitati regionali e provinciali avverranno nei congressi regionali e provinciali che saranno convocati ogni quattro anni e dovranno precedere il congresso nazionale delle rispettive federazioni. I comitati regionali e provinciali eleggeranno nel proprio seno un presidente, due vice presidenti e un segretario. Art. 19 Le società e le sezioni sportive per essere ammesse ad una federazione sportiva devono presentare domanda di affiliazione ai rispettivi comitati provinciali. Le società e le sezioni sportive affiliate dipendono disciplinatamente e tecnicamente dalle federazioni sportive competenti. Art. 20 In ogni regione e provincia saranno costituiti i comitati regionali e provinciali del CONI, formati rispettivamente dai presidenti ed un vice presidente dei comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive nazionali olimpiche. I comitati regionali e provinciali del CONI avranno il compito di coordinare l'attività che le federazioni svolgono autonomamente nella regione e nella provincia. I comitati regionali e provinciali del CONI eleggeranno nel loro seno un presidente, il quale rappresenterà il CONI e le federazioni olimpiche nei comitati regionali e provinciali per l'attività motoria e lo sport. Art. 21 Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazionale italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato. Art. 22 Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico nazionale italiano è devoluto ad un collegio di revisori dei conti, costituito da cinque componenti effettivi e da due supplenti, dei quali un componente effettivo designato dal ministero delle Finanze e uno dal ministero del Tesoro. I revisori dei conti sono nominati dalla presidenza del Consiglio. Art. 23 Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme per il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano. Art. 24 Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 16 febbraio 1942, n. 426.